

Sentenza n. [REDACTED] pubbl. il 19/02/2018
RG n. [REDACTED]

N. R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Domenico Bonaretti	Presidente
dr. Vinicia Serena Calendino	Consigliere
dr. Rossella Milone	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa in grado d'appello

DA

[REDACTED] – brevemente [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), elettivamente domiciliata in VIA [REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED], che la rappresenta e difende come da delega in atti

APPELLANTE

CONTRO

FARMADISTRIBUZIONE S.P.A. ORA IN CONCORDATO PREVENTIVO (C.F. 00845470897), elettivamente domiciliata in CORSO ITALIA, 8 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. TAVORMINA VALERIO, che lo rappresenta e difende come da

Sentenza n. [REDACTED] pubbl. il 19/02/2018
RG n. [REDACTED]

delega in atti, unitamente all'avv. TAVORMINA LICIA (TVRLCI79L66L219A) e
all'avv. PALMIGIANO ALESSANDRO (PLMLSN67E04G273D)

APPELLATA

avente ad oggetto: Factoring

conclusioni

per [REDACTED]

* *

Voglia la Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza n. [REDACTED] del Tribunale di Milano,

- rigettare tutte le domande proposte da Farmadistribuzione nei confronti di [REDACTED];
- dichiarare Farmadistribuzione spa decaduta dalla garanzia con riferimento ai crediti insoluti verso i debitori [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] e, per l'effetto, condannarla a pagare ad [REDACTED] l'importo in linea capitale di Euro, Euro 682,800,00 ovvero il diverso importo che fosse ritenuto dovuto, oltre interessi pari alla media trimestrale Euribor a tre mesi + 4,250 punti percentuali a far data dai singoli accrediti maturity al 21.9.2015.

In via istruttoria, si reiterano le istanze istruttorie svolte in primo grado chiedendo che, solo occorrendo, la Corte voglia disporre ex art. 210 cpc l'esibizione:

- a) con riferimento al debitore [REDACTED] delle fatture e delle note di credito risultanti dalla scheda contabile inviata tardivamente dall'attrice (cfr. doc. 12) e specificamente le fatt. 2011010/11; fatt. nn. 2011090/11, 68637/11, 68861/11; 2000026/12 e le note di credito nn. 1202113/11, 1202168/11, 3000312/11, 1200317/12, 1200481/12, 3000094/12, 1200758/12, 1200789/12, 1200894/12, 1200990/12, 3000183/12, 1201086/12, 1201087/12, 1201231/12;
- b) con riferimento al debitore [REDACTED]: delle note di credito risultanti dalla scheda contabile

inviata tardivamente dall'attrice (cfr. doc. 11) e specificamente le note nn. 1201940/11, 1202240/11, 1202300/11, 1202343/11, 1202392/11, 1200002/12, 1200044/12;

c) con riferimento al debitore [REDACTED]: delle note di credito nn. 1200230/12, 1200231/12, 1200522/2012, 1200523/12, 1200579/12, 1200722/12, 1200777/12, 1200800/12, 1200940/12, 1200971/12, 1201064/12.

Si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie dedotte dalla controparte nell'atto di citazione e nella seconda memoria per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 3 c.p.c.; in ipotesi di loro ammissione, si chiede l'ammissione a prova contraria con il teste [REDACTED], c/o [REDACTED], [REDACTED].

In ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali di causa.

Per FARMADISTRIBUZIONE S.P.A. ORA IN CONCORDATO PREVENTIVO
VOGLIA LA CORTE DI APPELLO DI MILANO

Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa

Rigettare l'appello proposto da [REDACTED] per i motivi esposti in atti e, conseguentemente confermare la sentenza n. [REDACTED] emessa dal Tribunale di Milano il 20/5/2016 nei confronti dell'appellante e di Farmadistribuzione S.p.a.

Con vittoria di spese competenze ed onorari di due gradi di giudizio

Si insiste nelle istanze istruttorie formulate e non ammesse in primo grado e precisamente:

A. Si chiede ammettersi interrogatorio formale sui seguenti articolati:

1) "Vero è che per l'esecuzione e la gestione del contratto di factoring concluso da [REDACTED] e Farmadistribuzione il referente di zona della cedente Farmadistribuzione era il dott. [REDACTED]"

2) "Vero è che Farmadistribuzione doveva comunicare ogni informazione inerente i debitori ceduti pro soluto, ivi compresi

eventuali insoluti pregressi o ritardi, direttamente al dott. [REDACTED]
[REDACTED], anche telefonicamente”

3) “Vero è che la gestione delle pratiche di cessione pro soluto dei crediti è svolta direttamente dai referenti di zona, e, per Farmadistribuzione, dal dott. [REDACTED]”

4) “Vero è che [REDACTED] accorda ai clienti cessioni pro soluto anche in presenza di precedenti ritardi o insoluti dei debitori ceduti”

5) “Vero è che pur in presenza di ritardi o insoluti pregressi da parte dei debitori, [REDACTED] è solita accordare cessioni pro soluto ”

B. Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti articolati:

1) “Vero è che, nel corso del rapporto di factoring stipulato nel 2011, [REDACTED] si rivolgeva a Farmadistribuzione per conoscere ogni informazione utile nel rapporto obbligatorio ceduto”

2) “Vero è che Farmadistribuzione rispondeva tempestivamente con e-mail o telefonicamente ad ogni richiesta di informazione utile proveniente da [REDACTED] nell’esecuzione del rapporto obbligatorio”

3) “Vero è che ogni ritardo od insoluto registrato dai clienti ceduti pro soluto veniva tempestivamente comunicato per telefono da Farmadistribuzione ad [REDACTED], ed in particolare al funzionario di zona dott. [REDACTED], come risulta dalle e-mail prodotte da parte attrice sub doc. 52 che mi vengono esibite”

4) “Vero è che, ad esempio, telefonicamente il dott. [REDACTED] veniva messo a conoscenza del fatturato sviluppato dal cliente ceduto, di eventuali insoluti da incassare o di piani di rientro in corso con la società”;

5) “Vero è che il rapporto telefonico era continuo, come si evince, ad esempio dalle e-mail prodotte da parte attrice da doc. 47 a 51 che mi vengono esibite”

6) “Vero è che il funzionario [REDACTED] dott. [REDACTED] in più di un’occasione diceva di conoscere bene il settore delle farmacie ed i ritardi nei pagamenti

dei farmacisti per il pagamento delle forniture, ma che comunque il rapporto di cessione pro soluto poteva proseguire”

7) “Vero è che [REDACTED] contattava Farmadistribuzione anche soltanto per determinare con esattezza l’entità del debito e le scadenze maturate”

8) “Vero è che, nel corso del rapporto di factoring stipulato nel 2011, quando Farmadistribuzione veniva avvertita da [REDACTED] del ritardo nel pagamento dei debitori ceduti, si attivava prontamente, di concerto con i funzionari Ifitalia per la Sicilia e la Calabria, dott.ri [REDACTED] ed [REDACTED], per sollecitare anche telefonicamente i debitori al pagamento di quanto dovuto”

9) “Vero è che [REDACTED] contattava Farmadistribuzione anche nel caso in cui il debitore ceduto chiedeva una ulteriore dilazione di pagamento, per esempio come risulta dalle e-mail prodotte da parte attrice sub doc. 53 e 54 che mi vengono esibite”

10) “Vero è che [REDACTED] contattava Farmadistribuzione perché contattasse telefonicamente i clienti ed intervenisse per sanare gli insoluti, per esempio come risulta dalle e-mail prodotte da parte attrice sub doc. 57 che mi vengono esibite”

11) “Vero è che, ad esempio, il 24/2/2012 il dott. [REDACTED] chiedeva a Farmadistribuzione di intercedere ed avere un colloquio diretto con il debitore Farmacia [REDACTED] per sanare il ritardo, come da e-mail prodotta dall’attrice sub doc. 8 che mi viene esibita”

12) “Vero è che immediatamente dopo la comunicazione, da parte di [REDACTED] a Farmadistribuzione dell’esistenza di ritardi dei debitori nel pagamento dei crediti ceduti, Farmadistribuzione bloccava l’approvvigionamento di farmaci della farmacia cliente presso i depositi della società attrice”

13) “Vero è che, ad esempio, veniva bloccato l’accesso al deposito alla

Farmacia [REDACTED] l'8/3/2012 come risulta dal doc. 10 che mi viene esibito”

14) “Vero è che Farmadistribuzione contattava telefonicamente i debitori sollecitando anche l'eventuale elaborazione di piani di rientro concordati tra il debitore ed [REDACTED]”

15) “Vero è che [REDACTED] chiedeva a Farmadistribuzione di verificare l'entità dei crediti vantati nei confronti dei debitori ceduti”

16) “Vero è che, talvolta, Farmadistribuzione interveniva anche per correggere o rettificare gli importi indicati da [REDACTED]”

17) “Vero è che, ad esempio, quando nel maggio 2012 [REDACTED] sollecitava erroneamente la Farmacia [REDACTED] per il pagamento di insoluti per € 50.553,42 tale errore veniva rilevato da Farmadistribuzione telefonicamente e successivamente rettificato da [REDACTED] con raccomandata del 13/8/2012 prodotta dall'attrice sub doc. 42 che mi viene esibita”

18) “Vero è che, ad esempio, evidenziavo anomalie relative alla posizione della Farmacia [REDACTED] che venivano, a seguito della mia segnalazione, tempestivamente rettificate da [REDACTED], come da docc. 5 e 6 prodotti dall'attrice che mi vengono esibiti”

19) “Vero è che dopo aver ricevuto le lettere prodotte da parte attrice sub docc. 12 e 13 Farmadistribuzione contattava i funzionari [REDACTED] e [REDACTED] e questi chiedevano di porre in essere interventi bonari nei confronti dei farmacisti morosi per indurli a pagare il pregresso e risolvere così la pendenza stragiudizialmente”

20) “Vero è che dopo la lettera del 12/9/2012 per la trasmissione dei documenti relativi ai crediti ceduti della Farmacia [REDACTED] chiese a Farmadistribuzione di intervenire per sollecitare i debitori al pagamento di quanto dovuto in via stragiudiziale”

21) “Vero è che, in data 25/9/2012 veniva contattata dal dott. [REDACTED]”

Brancato che avrebbe avuto un incontro con il dott. [REDACTED] di [REDACTED] per definire il piano di rientro”

22) “Vero è che data la disponibilità di Farmadistribuzione affinché l’incontro tra il dott. [REDACTED] di [REDACTED] e il dott. [REDACTED] della farmacia [REDACTED] avvenisse presso i locali della Farmadistribuzione di Messina”

23) “Vero è che, dopo l’incontro tra il dott. [REDACTED] di [REDACTED] e il dott. [REDACTED] della farmacia [REDACTED] presso i locali della Farmadistribuzione di Messina, nell’ottobre 2012 veniva formulata dalla Farmacia [REDACTED] una richiesta per concordare un piano di rientro, come risulta dalla nota che mi viene esibita, prodotta sub doc. 20 di parte attrice”

24) “Vero è che, dopo la richiesta di piano di rientro della farmacia [REDACTED], tra Farmadistribuzione ed [REDACTED] intercorrevano contatti telefonici per la definizione della posizione del debitore ceduto”

25) “Vero è che, visto che il 16/1/2013 la Farmacia [REDACTED] corrispondeva soltanto la metà della rata prevista nel piano di rientro proposto nel novembre 2012, Farmadistribuzione inviava ad [REDACTED] la documentazione richiesta per procedere giudizialmente”

26) “Vero è che dopo la lettera del 29/10/2012 per la trasmissione dei documenti relativi ai crediti ceduti della Farmacia dott. [REDACTED], [REDACTED] chiese a Farmadistribuzione di intervenire per sollecitare il debitore al pagamento di quanto dovuto in via stragiudiziale”

27) “Vero è che la comunicazione di [REDACTED] prodotta da parte attrice sub doc. 15 che mi si mostra è pervenuta con corriere TNT in data 29/1/2013, come risulta dal doc. 9 prodotto dalla convenuta che mi viene esibito”

28) “Vero è che Farmadistribuzione apprendeva che la farmacia del dott. [REDACTED] si era resa inadempiente al pagamento nei confronti di [REDACTED] dei crediti scaduti nei mesi di luglio e agosto 2012 soltanto in data

12/9/2012 nel corso di una conversazione telefonica con un dirigente di

[REDACTED]”

29) “Vero è che, dopo la lettera del 29/10/2012, nel corso delle conversazioni telefoniche con i funzionari di [REDACTED] nessuno sollecitò l’invio dei documenti costitutivi e probatori dei crediti vantati nei confronti dei debitori ceduti [REDACTED] e [REDACTED] né rappresentò la necessità di rispettare il termine di 30 giorni per l’invio della documentazione, pena la decadenza dalla garanzia pro soluto”

30) “Vero è che dopo aver richiesto, il 29/10/2012, la consegna di dettagliata documentazione [REDACTED] contattava Farmadistribuzione telefonicamente e invitava la cedente a sollecitare il dott. [REDACTED] affinché predisponesse un piano di rientro”

31) “Vero è che dopo la comunicazione del 29/10/2012, i funzionari [REDACTED] e [REDACTED] continuavano ad intrattenere una fitta serie di colloqui e mail, quasi quotidiani con Farmadistribuzione, per sollecitare il debitore dott. [REDACTED] al pagamento bonario, anche rateale, delle somme scadute”

32) “Vero è che il dott. [REDACTED], a seguito dei solleciti di Farmadistribuzione, si diceva in procinto di formulare proposte di rientro”

33) “Vero è che il funzionario di [REDACTED], dott. [REDACTED] dopo aver appreso da Farmadistribuzione che il dott. [REDACTED] intendeva formalizzare un piano di rientro, comunicava di attendere il concretizzarsi della proposta del dott. [REDACTED]”

34) “Vero è che, dopo che perveniva la proposta di rientro del dott. [REDACTED] del 21/1/2013, Farmadistribuzione contattava [REDACTED]”

35) “Vero è che nel colloquio telefonico tra Farmadistribuzione ed [REDACTED] relativo alla proposta del 21/1/2013 del dott. [REDACTED]”

Farmadistribuzione ed [REDACTED] concordavano sull'inattendibilità ed impossibilità di concretizzazione della ulteriore proposta del dott. [REDACTED]"

36) "Vero è che [REDACTED] e Farmadistribuzione, dopo il colloquio del 21/1/2013 concordavano sul fatto che nessuna ulteriore trattativa avrebbe potuto aver luogo con il debitore dott. [REDACTED]"

37) "Vero è che la trasmissione ad Ifitalia della fattura n. 68569 del 17/12/2011 di € 11.545,55 avente scadenza al 17/2/2012 relativa alla Farmacia [REDACTED] era stata concordata da Farmadistribuzione con il dott. [REDACTED] che aveva prestato il suo assenso"

38) "Vero è che per effetto della trasmissione della suindicata fattura ad [REDACTED] veniva annullato il RID del cliente e ciò determinava soltanto formalmente, nell'estratto conto interno di Farmadistribuzione, un insoluto meramente contabile"

39) "Vero è che, dopo che [REDACTED] comunicava che le suddette fatture non rientravano nella cessione effettuata, Farmadistribuzione comunicava ad [REDACTED] l'errore e la invitava a non tenerne conto, e a considerarle ritirate"

40) "Vero è che dopo la richiesta di invio della documentazione da parte di [REDACTED] relativamente alla Farmacia [REDACTED] in data 18/1/2013

Farmadistribuzione ha inviato la documentazione il 25/1/2013"

41) "Vero è che [REDACTED], gruppo a cui appartiene [REDACTED] ha revocato l'affidamento a Farmadistribuzione, come risulta dai documenti prodotti da parte attrice sub 44 e 45 che mi vengono esibiti"

42) "Vero è che con riguardo alla cessione pro soluto dei crediti della [REDACTED] del dott. [REDACTED] la richiesta veniva formulata il 21/10/2011 e, a quella data, venivano fornite ad [REDACTED] tutte le informazioni in ordine alla solvibilità del debitore"

43) "Vero è che, al momento della richiesta di Farmadistribuzione per la

cessione pro soluto dei crediti della Farmacia [REDACTED] del dott.

[REDACTED] non vi erano insoluti pregressi”

44) “Vero è che l’affidamento sulla Farmacia [REDACTED] veniva deliberato soltanto nel gennaio 2012 con riferimento alle fatture successive a quella del 29/2/2012”

45) “Vero è che dopo la stipula del contratto quadro di cessione pro soluto Farmadistribuzione ha sempre fornito ad [REDACTED], ed in particolare al responsabile locale dott. [REDACTED], ogni informazione relativa a ritardi nei pagamenti anteriori o successivi rispetto alla data di avvio del rapporto di factor”

46) “Vero è che gli insoluti dal 1/2/2012 al 2/6/2012 della Farmacia [REDACTED] del dott. [REDACTED] sono stati comunicati tempestivamente ad Ifitalia per le vie brevi telefonicamente al dott. [REDACTED].”

47) “Vero è che le note di debito venivano emesse dal sistema automatico di Farmadistribuzione con una condizione di pagamento generica “a RID” e, quindi, non venivano ricomprese dal sistema automatico nel report della cessione pro soluto inviato settimanalmente ad [REDACTED].”

48) “Vero è che le fatture cedute ad [REDACTED] erano quelle selezionate e riepilogate automaticamente con condizione di pagamento “Rid [REDACTED]”

49) “Vero è che le fatture cedute pro soluto da Farmadistribuzione ad [REDACTED] sono al netto delle note di credito ad esse collegate”

50) “Vero è che Farmadistribuzione ha rappresentato verbalmente ai funzionari di zona [REDACTED], ed in particolare al dott. [REDACTED], la situazione del debitore Farmacia [REDACTED] prima della cessione, con decorrenza 8/10/2011, ed i ritardi pregressi”

51) “Vero che Farmadistribuzione, in particolare, ha comunicato che la fattura del debitore Farmacia [REDACTED] del 31/1/2011 era rimasta insoluta



fino a novembre 2011”

52) “Vero è che [REDACTED], nonostante i ritardi del debitore Farmacia [REDACTED] comunicati da Farmadistribuzione, approvava la cessione pro soluto, considerando il cliente nel complesso affidabile”

53) “Vero è che nonostante la presenza di un piano di rientro comunicato con la e-mail del 3/10/2011, doc. 42 che mi viene esibita, tra Farmadistribuzione e la Farmacia [REDACTED] riteneva di concedere la cessione pro soluto con riguardo a tale cliente”

54) “Vero è che Farmadistribuzione ha rappresentato verbalmente ai funzionari di zona [REDACTED], ed in particolare al dott. [REDACTED], la situazione del debitore Farmacia [REDACTED] prima della cessione, con decorrenza febbraio 2011, ed i ritardi pregressi”

55) “Vero è che Farmadistribuzione ha rappresentato verbalmente ai funzionari di zona [REDACTED], ed in particolare al dott. [REDACTED] la situazione del debitore Farmacia [REDACTED] prima della cessione, con decorrenza gennaio 2012, ed i ritardi pregressi”

56) “Vero è che comunicammo al dott. [REDACTED] che il sistema informativo Mediana era un sistema di interfaccia troppo complesso”

57) “Vero è che il dott. [REDACTED] rispose che non era necessario utilizzare il sistema informativo Mediana perché le informazioni sarebbero state comunicate immediatamente per telefono tra [REDACTED] e Farmadistribuzione”

Si indicano a testi i dott.ri [REDACTED] e [REDACTED], entrambi domiciliati a Palermo sugli articolati da 1 a 20 e da 23 a 57 e la dott.ssa [REDACTED] domiciliata a Palermo sugli articolati 21 e 22.

- A titolo di prova contraria, si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti articolati:

1) “Vero è che [REDACTED] non ha mai inviato a Farmadistribuzione report settimanali

per ciascun debitore ceduto”

2) “Vero è che i documenti prodotti sub docc. 21 e 22 da [REDACTED] che mi vengono esibiti non sono mai stati ricevuti da Farmadistribuzione”

3) “Vero è che anche dopo il 3/12/2012 i funzionari di [REDACTED] raccomandavano a Farmadistribuzione di continuare a sollecitare il debitore [REDACTED] affinché ponesse fine al ritardo e sanasse la morosità pregressa dando esecuzione al piano di rientro”

4) “Vero è che anche dopo il 3/12/2012 erano continuati tra Farmadistribuzione, [REDACTED] e il debitore Farmacia [REDACTED] contatti telefonici e quotidiani in vista del piano di rientro proposto il 16/11/2012”

5) “Vero è che con riguardo al debitore Farmacia [REDACTED], nel corso del rapporto, Farmadistribuzione aveva comunicato al funzionario di [REDACTED], responsabile per la Sicilia, gli insoluti relativi alle fatture del 2011 emesse anteriormente alle fatture cedute”

6) “Vero è che, a fronte di questa comunicazione il rapporto contrattuale tra Farmadistribuzione ed [REDACTED] con riguardo al debitore Farmacia [REDACTED] proseguì regolarmente senza alcuna modifica”

Si indicano a testi i dott.ri [REDACTED] e [REDACTED], entrambi domiciliati a Palermo.

Si chiede venga delegata per l'assunzione l'Autorità giudiziaria di Palermo ex art. 203 c.p.c., trattandosi di testi tutti residenti e/o domiciliati a Palermo, luogo ove si sono svolti i rapporti di credito tra il cedente e i debitori ceduti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 27.4.2011/9.5.2011, Farmadistribuzione S.p.A., società che si occupa del deposito e della distribuzione di farmaci alle farmacie del territorio della Sicilia e



della Calabria, ha stipulato un contratto di factoring, con garanzia pro soluto, attraverso cui ha ceduto i propri crediti alla [REDACTED], verso il corrispettivo del loro valore nominale (v. docc. 1 Farmadistribuzione e [REDACTED]).

Nel corso del rapporto è accaduto che alcuni farmacisti ritardassero i pagamenti dei crediti ceduti e che si rendessero inadempienti rispetto ad ulteriori scadenze e dilazioni concesse.

In data 29.1.2013 (v. doc. 15 Farmadistribuzione e doc. 9 [REDACTED]), con riferimento ai debitori ceduti [REDACTED] e Farmacia [REDACTED], [REDACTED] ha comunicato a Farmadistribuzione la “decadenza dalla garanzia pro soluto”, in ragione dell'asserito inadempimento degli obblighi di collaborazione da parte di Farmadistribuzione: in particolare, [REDACTED] ha contestato la mancata trasmissione della documentazione probatoria dei crediti, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, e in ragione di ciò ha richiesto a Farmadistribuzione la restituzione dei pagamenti dei corrispettivi eseguiti in via anticipata.

In data 22.5.2013 (v. doc. 16 Farmadistribuzione e doc. 19 [REDACTED]) [REDACTED] ha comunicato di ritenere inefficace ex tunc la garanzia pro soluto in relazione al debitore ceduto [REDACTED] a seguito dell'asserita mancata comunicazione di un insoluto in data 22.2.2012 in riferimento alla fattura 68569 del 17.12.2011.

Farmadistribuzione S.p.A., contestando tali comunicazioni, ha agito giudizialmente avanti il Tribunale di Milano nei confronti di [REDACTED], chiedendo l'adempimento dell'obbligo del Factor di pagare il corrispettivo dei crediti ceduti; Farmadistribuzione ha richiesto altresì la condanna di [REDACTED] al risarcimento del danno che asseriva di aver patito per la mancanza di liquidità dovuta ai mancati pagamenti dei corrispettivi nonché del danno derivato dalla mancata tempestiva comunicazione da parte di [REDACTED] dell'inadempimento del

debitore ceduto [REDACTED].

Si è costituita in giudizio [REDACTED], chiedendo il rigetto delle domande attoree e formulando domanda riconvenzionale volta ad ottenere una pronuncia di accertamento della decadenza dalla garanzia pro soluto e di condanna alla restituzione degli anticipi versati.

[REDACTED] ha precisato che i debitori ceduti, per i quali era stata accordata la garanzia del pro soluto nei limiti di un plafond per ciascuno determinato, erano quattro (le tre farmacie indicate da Farmadistribuzione e la Farmacia [REDACTED]) e che gli addebiti contestati a Farmadistribuzione non erano soltanto quelli che quest'ultima aveva riferito, essendo emersi, dall'esame dei documenti ricevuti tardivamente, altri inadempimenti.

Ifitalia ha in proposito riferito che, prima del giudizio, aveva comunicato, con raccomandata del 22.5.2013, la decadenza dal pro soluto anche per il debitore ceduto Farmacia [REDACTED] (v. doc. 7 [REDACTED]) sul rilievo della mancata comunicazione di insoluti, relativi a fatture emesse prima della cessione, registrati dal 1.2.2012 al 2.6.2012, della mancata cessione di una fattura di interessi e della registrazione in data 7.1.2013 di un assegno insoluto.

Ifitalia ha riferito inoltre:

che per il debitore Farmacia [REDACTED], oltre al mancato tempestivo invio dei documenti posto a fondamento della comunicazione di decadenza, erano emersi insoluti precedenti alla cessione non comunicati nonché l'emissione di note di credito e fatture non cedute

che per il debitore Farmacia [REDACTED], oltre al mancato tempestivo invio come per Farmacia [REDACTED], erano emersi insoluti precedenti non segnalati e note di credito non segnalate

che per il debitore Farmacia [REDACTED] erano emersi un insoluto precedente non segnalato e numerose note di credito non segnalate.



Il Tribunale di Milano, riconducendo le violazioni contestate da [REDACTED] a tre tipologie (omessa comunicazione di insoluti precedenti, tardiva consegna di documenti probatori del credito, mancata cessione di talune fatture e mancata comunicazione di talune note di credito) ha ritenuto:

sulla prima tipologia, che l'obbligo di informazione del Fornitore in ordine ad eventuali pregressi insoluti dei debitori ceduti debba essere interpretato alla luce della natura dell'attività svolta dal Factor, soggetto in grado di acquisire in modo autonomo informazioni sulla solvibilità dei debitori prima di accordare la garanzia pro-soluto, e che comunque aveva potuto valutare in concreto l'affidabilità commerciale dei ceduti nel corso del rapporto;

sulla seconda tipologia, che l'accertato ritardo nell'invio della documentazione, avvenuto oltre il termine contrattualmente stabilito da considerarsi perentorio, non poteva ritenersi connotato da gravità in considerazione della tolleranza manifestata dalla cessionaria sia rispetto ai ritardi nel pagamento da parte dei debitori ceduti sia rispetto all'invio dei documenti, tolleranza dimostrata con l'accettazione di piani di rientro dei debitori ceduti;

sulla terza tipologia, che le note di credito non segnalate erano relative ad importi irrisori, in genere inferiori ad Euro 100,00, a fronte degli ingenti importi dei crediti ceduti, e che la fattura per interessi non ceduta si riferiva agli interessi su una fornitura alla Farmacia [REDACTED] antecedente alla cessione.

Il Tribunale ha ritenuto, invece, inesistente la violazione degli obblighi informativi da parte della società cessionaria, violazione su cui Farmadistribuzione aveva fondato la domanda di risarcimento.

Alla luce di ciò, con la sentenza n. [REDACTED], il giudice di prime cure ha ritenuto di:

- condannare la convenuta Ifitalia al pagamento della somma di euro

136.166,43 dovuta a titolo di corrispettivo dei crediti ceduti, oltre interessi ex D.lgv. n. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo effettivo

- rigettare la domanda riconvenzionale di [REDACTED]
- non accogliere la domanda risarcitoria di Farmadistribuzione.

Avverso la pronuncia del Tribunale ha proposto appello [REDACTED], al fine di:

- ottenere la revoca della condanna al pagamento della somma di euro 136.166,43.
- ottenere l'accertamento della decadenza della garanzia pro soluto, e di conseguenza la condanna di Farmadistribuzione alla restituzione delle anticipazioni pari ad Euro 682.800,00, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in primo grado.

Farmadistribuzione si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria, e di conseguenza la conferma della sentenza n. [REDACTED]

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va osservato che in relazione al mancato accoglimento della domanda risarcitoria di Farmadistribuzione per i pretesi danni patiti a causa delle omesse informazioni di [REDACTED] sui mancati pagamenti del debitore ceduto Farmacia [REDACTED], Farmadistribuzione non ha proposto appello incidentale, ma il giudicato formatosi sul rigetto della domanda non produce certamente le conseguenze che vorrebbe trarne l'appellante [REDACTED], la quale ritiene che la sua controparte sia "decaduta dalla garanzia con riferimento al predetto debitore con il conseguente obbligo ...di restituire ad Ifitalia le anticipazioni nella misura ...di Euro 220.000, non avendo titolo per trattenerli". Il giudicato sul rigetto della domanda risarcitoria non ha, infatti, altro effetto che



di impedire a Farmadistribuzione di richiedere il risarcimento per i danni che affermava di aver patito a causa della mancata informazione sull'inadempimento della Farmacia [REDACTED] da parte di [REDACTED]: la questione della "decadenza" dalla garanzia "pro soluto" in relazione a tale debitore ceduto e del conseguente obbligo di restituire le anticipazioni non è affatto collegata a tale rigetto, essendo questione del tutto diversa che deve essere decisa in questa sede, unitamente alle questioni analoghe riguardanti gli altri debitori ceduti, costituendo appunto oggetto dell'appello principale sul rigetto della domanda di accertamento e restituzione formulata da [REDACTED].

I suddetti motivi vengono illustrati solo per ragioni di completezza in ordine al rilievo svolto da [REDACTED] nella parte finale del "Riepilogo" della comparsa conclusionale, ove afferma che "in via del tutto subordinata, stante la mancata impugnazione incidentale da parte di Farmadistribuzione riguardo la posizione del debitore [REDACTED], è comunque dovuto l'importo di Euro 220.000,00 anticipato per detto debitore".

-

Con il primo motivo di appello [REDACTED] lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto irrilevante l'omessa comunicazione di insoluti pregressi dei debitori ceduti.

Il Tribunale ha sostenuto che essendo il Factor un soggetto che esercita professionalmente l'attività di cessionario di crediti "è tenuto ad acquisire autonomamente le necessarie informazioni per valutare il grado di solvibilità dei creditori ceduti" e che pertanto "si tratta di un onere di ricerca documentale, che con particolare riferimento ai debiti assunti dalla clientela del cedente in epoca anteriore al perfezionamento del contratto di factoring grava sul factor che non può, invece, essere inopinatamente trasferito sul fornitore in base alla generica affermazione per cui il primo non è in grado di

assumere cognizione della pregressa situazione economico finanziaria dei debitori ceduti esclusivamente sulla base di ufficiali informazioni tratte da banche dati di pubblico dominio.”

L'appellante censura l'interpretazione del contratto data dal giudice di prime cure, rilevando che il dato letterale sarebbe inequivoco e che il giudice non potrebbe sostituire la sua opinione alle conseguenze volute dalle parti.

Secondo [REDACTED] la società appellata sarebbe venuta meno agli obblighi di informazione previsti dal contratto, ed in particolare al dovere di collaborazione di cui all'art. 7 delle Condizioni Generali, ai sensi del quale il Fornitore è tenuto a fornire *“ogni notizia di rilievo circa la solvibilità dei debitori e in genere, ogni loro eccezione, pretesa, reclamo domanda giudiziale o stragiudiziale, nonché eventuali rapporti pregressi, ivi compresi ritardati pagamenti dei debitori e controversie in corso, anche non attinenti al rapporto commerciale”*

Secondo l'appellante l'omessa comunicazione di un insoluto pregresso costituisce, pertanto, violazione degli obblighi contrattuali, con le conseguenze di cui all'art. 7 dell'Appendice, che sanziona con *“l'inefficacia ex tunc”* della garanzia pro soluto l'inadempimento da parte del Fornitore *“agli obblighi previsti dalle Condizioni Generali”* così letteralmente statuendo:

“Il rischio di mancato pagamento del debitore assunto dal Factor tornerà ad essere in carico del Fornitore nei seguenti casi, in qualsiasi momento riscontrati, in cui la garanzia del Factor si intenderà ex tunc inefficace di pieno diritto:

a)...

b) per ciascun credito relativamente al quale venga meno una delle garanzie del Fornitore di cui all'art. 3) lettere a), b), c), d), e), delle Condizioni Generali oppure il Fornitore non adempia agli obblighi previsti dalle Condizioni Generali medesime nonché da ogni altro documento che le integri o modifichi

salvo diversa espressa previsione;
c)..."

Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.

Ai rilievi svolti in motivazione dal giudice di primo grado si può aggiungere il rilievo dell'assoluta genericità, idonea ad inficiarne la validità, della clausola invocata dall'appellante.

La previsione, secondo la quale viene meno con effetto retroattivo l'Appendice con cui il Factor ha assunto su di sé il rischio dell'insolvenza del debitore se l'altra parte contrattuale (Fornitore) non adempia agli obblighi previsti dalle Condizioni Generali, senza la puntuale indicazione degli obblighi che le parti abbiano considerato così determinanti nel programma negoziale, può essere considerata nulla per indeterminatezza dell'oggetto, in adesione a quanto affermato dal S.C.

"Per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, restando estranea alla norma di cui all'art. 1456 cod. civ. la clausola redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto, con la conseguenza che, in tale ultimo caso, l'inadempimento non risolve di diritto il contratto, sicché di esso deve essere valutata l'importanza in relazione alla economia del contratto stesso, non essendo sufficiente l'accertamento della sola colpa, come previsto, invece, in presenza di una valida clausola risolutiva espressa" (Cass. 1950/09; id. 4796/16).

In applicazione dei principi generali in tema di risoluzione per inadempimento si deve, pertanto, procedere, una volta esclusa la validità della clausola, alla

valutazione della gravità dell'inadempimento e, in considerazione di quanto si è già detto sulle caratteristiche del contratto di factoring e sulla effettiva riscossione dei crediti da parte del Factor durante la vigenza del contratto, si può escludere che le omesse informazioni su parziali pregressi ritardi nei pagamenti da parte dei debitori ceduti costituiscano inadempimento grave del cedente agli effetti di cui all'art. 1455 c.c.

In punto di fatto si può comunque aggiungere che dai documenti prodotti emerge che prima delle cessioni erano state date comunicazioni relative all'esistenza di piani di rientro, chiaro indice di ritardi nei pagamenti (v. ad es. doc. 42 Farmadistribuzione, relativo al debitore [REDACTED]).

Con il secondo motivo di appello Ifitalia lamenta l'erronea valutazione della ritardata consegna della documentazione probatoria dei crediti.

Anche per tale motivo, che si fonda sulla medesima clausola dell'Appendice esaminata in relazione al primo motivo (il Factor contesta al fornitore il ritardato adempimento dell'obbligo previsto dalle Condizioni Generali di fornire la documentazione probatoria del credito entro 30 giorni dalla richiesta, e ritiene che tale violazione giustifichi l'inefficacia ex tunc del "pro soluto" ex art. 7 dell'Appendice cit.), va rilevata la nullità della clausola invocata e va valutata in concreto la gravità dell'inadempimento.

Come ha rilevato il giudice di primo grado sulla base dei documenti prodotti, con i debitori ceduti che ritardavano i pagamenti sono state avviate trattative che hanno coinvolto cedente, ceduto e cessionario (v. ad es. docc. 53 e 54 Farmadistribuzione); il cessionario, odierna appellante, pur dopo aver richiesto la documentazione probatoria al cedente, ha poi atteso di verificare se i debitori ceduti rispettassero i piani di rientro concordati ed ha infine ricevuto la



documentazione, richiesta nel settembre/ottobre 2012, alla fine di gennaio 2013. Tale ricostruzione in fatto non consente, come ha ritenuto la sentenza impugnata, di considerare il ritardato invio dei documenti probatori inadempimento grave ai fini dell'invocata "decadenza", da qualificarsi come risoluzione dell'Appendice.

Va infatti precisato che, indipendentemente dal nomen iuris che [REDACTED] ha inteso dare alla propria domanda (qualificata nelle conclusioni della comparsa di risposta del primo grado come "decadenza dalla garanzia"), l'accertamento che [REDACTED] ha richiesto è un accertamento volto a privare di effetti retroattivamente, a seguito di inadempimenti della propria controparte, le pattuizioni negoziali contenute nell'Appendice con cui le parti hanno convenuto che il Factor assumesse il rischio dell'insolvenza dei debitori ceduti: tale domanda è, pertanto, volta ad ottenere lo scioglimento da un vincolo contrattuale, e cioè la risoluzione, per l'inadempimento addebitato alla controparte.

Con il terzo motivo di appello [REDACTED] censura la sentenza per non aver adeguatamente valutato la violazione del principio di globalità delle cessioni.

Anche tale motivo risulta infondato.

[REDACTED] si duole della mancata cessione da parte del Fornitore del credito portato dalla fattura 2000055 del 18.5.2012 emessa nei confronti del debitore Farmacia [REDACTED] in violazione del principio di globalità delle cessioni.

Sul punto va rilevato che, anche se il Tribunale ha fatto impropriamente riferimento nella motivazione della sentenza impugnata "all'originario onere informativo gravante sul Factor in via precontrattuale" per escludere la rilevanza della mancata cessione, in realtà Farmadistribuzione aveva sin dal principio evidenziato che la suddetta fattura si riferiva non ad una fornitura di merci successiva alla cessione, bensì agli interessi maturati per il ritardato pagamento

di una fornitura antecedente alla cessione.

Dalla scheda contabile prodotta da [REDACTED] (doc. 6) risulta l'annotazione "int." in corrispondenza della suddetta fattura, che rende plausibile la spiegazione offerta dal Fornitore e che giustifica, quindi, trattandosi di accessori di un credito che non costituiva oggetto di cessione, il mancato trasferimento alla cessionaria.

Ifitalia si duole inoltre della mancata cessione dei crediti portati da tre fatture emesse nei confronti del debitore ceduto [REDACTED] (nel dettaglio le fatture 68673/11, 68861/11 e 26/12).

A questo proposito il Tribunale, pur dopo aver puntualmente indicato la suddetta doglianza del Factor (v. inizio della pag. 5 della sentenza), ha poi motivato in relazione alla posizione del suddetto debitore richiamando la motivazione relativa alla posizione del debitore Farmacia [REDACTED], che tuttavia riguarda soltanto il profilo del tardivo invio dei documenti probatori del credito e non anche la mancata cessione.

Anche in relazione a tale doglianza Farmadistribuzione aveva, però, sin dal principio spiegato che non era stata emessa alcuna fattura recante il n. 68673/11 nei confronti della Farmacia [REDACTED] e che la fattura 26/12 si riferiva ad interessi su forniture precedenti.

Dalla scheda contabile prodotta da [REDACTED] (doc. 12) risulta per la fattura 26/12 l'annotazione "Int" come per la fattura emessa contro la Farmacia [REDACTED] e valgono, pertanto, gli stessi rilievi già svolti.

Per la fattura 68861/11 (per la quale Farmadistribuzione ha ommesso qualsivoglia spiegazione) si rileva dalla scheda contabile citata che si tratta di una fattura emessa per un importo di Euro 62,55, la cui irrisorietà rispetto al plafond accordato per quel debitore, di Euro 650.000,00, non può certo giustificare la "decadenza" dal pro soluto.

Sempre dalla scheda contabile si rileva che non risulta annotata una fattura



recante il n. 68673/11 (per completezza si può rilevare che risulta annotata una fattura recante il n. 68637/11, ma non avendo [REDACTED], a seguito delle difese di Farmadistribuzione, fatto alcun riferimento ad un possibile refuso nei propri atti, che sino alla conclusionale del presente grado continuano ad indicare il n. 68673/11, non è possibile attribuire alcun rilievo alla suddetta fattura 68637/11).

L'appello deve, pertanto, essere respinto con la condanna dell'appellante soccombente al pagamento delle spese del grado, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta l'appello proposto da [REDACTED] avverso la sentenza n. [REDACTED] resa in data 20.5.2016 dal Tribunale di Milano;

condanna la società appellante a rifondere alla società appellata le spese del grado, che liquida in complessivi Euro 9.515,00 oltre 15% per rimborso forfettario;

dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.

Milano camera di consiglio del 29.11.2017

Il Consigliere estensore

Rossella Milone

Il Presidente

Domenico Bonaretti

IL CASO.it